



**UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD**

**REGOLAMENTO  
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD**

**PER LA DISCIPLINA  
DEI PERMESSI PER  
IL DIRITTO ALLO STUDIO**

(approvato con delibera n. 10 del 21/02/2011)

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall'Ente, permessi straordinari retribuiti, per motivi di studio, nella misura massima di 150 ore individuali annue, con riferimento all'anno scolastico o solare, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 14.9.2000.

#### **Art.1 - Corsi ammessi al diritto allo studio**

I permessi sono concessi per anno scolastico/accademico, per partecipare a corsi finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- a) titoli rilasciati da scuole di istruzione primaria, secondaria, di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- b) universitari;
- c) post-universitari;

I permessi in parola sono altresì concessi per sostenere i relativi esami, fermo restando che il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art.19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995, pari a complessivi 8 giorni all'anno.

#### **Art.2 - Modalità di concessione dei permessi**

Nella concessione dei permessi vanno osservate le seguenti modalità:

- a) i dipendenti che contemporaneamente possono usufruire, nell'anno solare, dei permessi in parola non possono superare il 3% del totale delle unità in servizio a tempo indeterminato, calcolato al 1° gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
- b) nel caso di richieste in numero superiore al 3%, opera il meccanismo di precedenza previsto dall'art.15 comma 4 del ccnl del 14.9.2000;
- c) Nel caso di frequenza a corsi universitari, i permessi possono essere concessi fino a due anni accademici successivi al corso legale di studi (1 anno fuori corso), fermo restando la precedenza nella fruizione del diritto a favore di tutti gli altri studenti lavoratori.

#### **Art.3 - Agevolazioni orario di lavoro**

Il personale interessato ai corsi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nel caso di prestazione lavorativa in turni, qualora il turno settimanale assegnato ricomprenda la giornata della domenica, il dipendente non può essere obbligato a prestazioni di lavoro nella giornata infrasettimanale di riposo compensativo assegnato al dipendente.

#### **Art.4 - Modalità di richiesta dei permessi**

Al fine di usufruire dei permessi i dipendenti interessati sono tenuti a presentare la relativa domanda, indicativamente entro il 31 luglio di ogni anno precedente a quello scolastico o accademico di godimento, salvo casi particolari (es: inizio ed iscrizione ai corsi a novembre ecc...) debitamente documentati.

In caso di assunzione in servizio nel corso dell'anno scolastico o accademico, la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'assunzione stessa. Il permesso sarà concesso previo accertamento della disponibilità di cui sopra.

Nella domanda deve necessariamente essere indicato il tipo di corso, le ore di frequenza obbligatorie o il periodo di studio richiesto e la durata del corso.

### **Art.5 - Modalità di fruizione dei permessi**

Per la fruizione dei permessi il dipendente interessato è tenuto a presentare all'Ente prima dell'inizio dei corsi il certificato di iscrizione all'anno scolastico o accademico (ovvero fotocopia del bollettino di versamento delle tasse) ed al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti e superati. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali con conseguente recupero delle competenze corrisposte al dipendente per detti periodi.

I permessi in parola sono concessi per le effettive esigenze di frequenza dei corsi e per sostenere gli esami, una volta che sia comunque comprovata la necessità di assolvere ai predetti compiti durante l'orario di lavoro come di seguito dettagliato:

- a) relativamente agli studenti universitari (frequentanti corsi universitari o di specializzazione post-universitaria di cui alle lettere b e c dell'articolo1) le 150 ore costituiscono un limite massimo individuale per anno accademico; con cadenza mensile il beneficiario è tenuto a produrre idonea documentazione attestante le ore utilizzate per la frequenza di corsi. Nei restanti casi (studenti frequentanti altri corsi di studio) fermo restando il limite massimo delle 150 ore, viene riconosciuto un numero di ore pari a quelle previste dal corso;
- b) nei limiti di cui sopra sono ricompresi i tempi necessari per il raggiungimento della sede di svolgimento dei corsi, nel limite massimo di 3 ore per ogni lezione, equamente distribuiti tra andata e ritorno, purchè il viaggio debba essere intrapreso durante l'orario di lavoro; qualora, a giudizio del Dirigente di Settore o Responsabile di Servizio, il tempo lavorativo residuo del dipendente nell'arco della giornata, per effetto della fruizione dei permessi, risulti non più funzionale alle esigenze organizzative del servizio, il dipendente è tenuto ad utilizzare, per tale arco temporale, un permesso con successivo recupero;
- c) nei casi di assunzione in servizio o di cessazione dal servizio nel corso dell'anno scolastico o accademico le suddette ore di permesso saranno proporzionate in base al servizio prestato, considerando per mese intero la frazione superiore ai 15 giorni e trascurando quella pari o inferiore ai 15 giorni;
- d) le modalità di fruizione delle ore di permesso devono necessariamente essere preventivamente concordate con il Dirigente di Settore o Responsabile di Servizio, fatta salva l'esigenza di partecipare a corsi con obbligo di frequenza. A tale fine all'inizio dell'anno scolastico o accademico il dipendente è tenuto a comunicare il calendario delle lezioni e le successive eventuali variazioni delle stesse; in ogni caso l'interessato deve preventivamente comunicare le lezioni a cui intende partecipare con un preavviso di almeno dieci giorni;
- e) gli studenti universitari (frequentanti corsi universitari o di specializzazione post-universitaria di cui alle lettere b e c dell'articolo1) possono usufruire per ogni anno accademico al massimo di 150 ore, purchè dimostrino di aver superato nell'anno accademico almeno il 50% degli esami previsti nel piano di studi (con arrotondamento per eccesso), per gli studenti in corso, ovvero aver superato almeno 4 esami nell'anno, per gli studenti fuori corso, fermo restando la dimostrazione di aver superato almeno il 50% degli esami previsti nei piani di studio dei precedenti anni di corso. Al termine dell'anno accademico il beneficiario è tenuto a produrre l'idonea documentazione attestante il sostenimento e superamento degli esami almeno nel numero minimo sopra indicato. Se al termine dell'anno accademico non viene accertato il rispetto di tali condizioni, il monte ore che il dipendente ha già utilizzato viene proporzionalmente ridotto in base agli esami effettivamente sostenuti e superati; le ore eventualmente utilizzate e non spettanti alla luce di quanto sopra vengono considerate come congedo ordinario (ferie) o in subordine, in mancanza di un'adeguata dotazione di ferie residue, aspettativa per motivi personali non retribuita.

f) gli studenti frequentanti altri corsi di studio di cui alla lettera a dell'articolo 1, possono usufruire per ogni anno scolastico, delle ore pari a quelle previste dal corso, purchè dimostrino di aver frequentato almeno i 2/3 delle ore previste dal corso di studi e di aver superato con esito positivo l'anno scolastico, ovvero, caso di frequenza dell'ultimo anno scolastico di aver superato l'esame finale. Al termine dell'anno scolastico il beneficiario è tenuto a produrre l'idonea documentazione attestante la frequenza del corso per il numero di ore minimo sopra indicato; se trattasi dell'ultimo anno di frequenza, lo stesso produrrà documentazione attestante l'esito dell'esame finale. Se al termine dell'anno scolastico non viene accertato il rispetto di tali condizioni, il monte ore che il dipendente ha già utilizzato viene proporzionalmente ridotto in base alle ore effettivamente frequentate; le ore eventualmente utilizzate e non spettanti alla luce di quanto sopra vengono considerate come congedo ordinario (ferie) o in subordine, in mancanza di un sufficiente dotazione di ferie residue, aspettative per motivi personali non retribuita.

**Art.6 – Entrata in vigore – disciplina transitoria.**

Il Presente regolamento viene applicato anche ai dipendenti che stiano usufruendo, al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, dei permessi di diritto allo studio di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999, fermo restando che per l'anno accademico in corso la percentuale di cui all'art. 5, comma 2, lett. e), viene ridotta dal 50% al 40%.